SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. **147.**

Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ed in particolare gli articoli 16, commi 1 e 5, e 17, comma 1;

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1º ottobre 2002, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e apparecchiature che le contengono.

2. Il presente regolamento si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «sostanze controllate», le sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle lettere *b)* e *c)*;

b) «clorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo I e II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;

c) «idroclorofluorocarburi», le sostanze elencate nel gruppo VIII dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2037/2000;

d) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature, vasche di contenimento, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o prima dello smaltimento;

e) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze lesive recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essicazione. Per i refrigeranti, il riciclo prevede normalmente la ricarica delle apparecchiature spesso effettuata *in loco*;

f) «rigenerazione», il ritrattamento e la valorizzazione delle sostanze controllate recuperate attraverso operazioni quali filtrazione, essiccazione, distillazione e trattamento chimico, allo scopo di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità;

g) «distruzione», trasformazione permanente o decomposizione di tutta o una porzione significante di sostanza controllata mediante tecnologie approvate dalle Parti del Protocollo di Montreal sulle sostanze dannose per la fascia di ozono;

h) «manutenzione», le operazioni di riparazione, sostituzione del fluido refrigerante, incluse le operazioni di recupero, riciclo e ricarica, nonché il controllo periodico di apparecchiature ed impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti le sostanze controllate;

i) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto o l'apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero sostanze controllate.

Art. 3.

Attività di recupero e di riciclo

1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.

2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al modello di cui all'allegato I. Nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di cui al comma 1.

3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Controlli di fughe

1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I. Gli impianti e le apparecchiature suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti cadenze:

a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;

b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai 100 kg.

2. Quando nel corso di un'ispezione venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio cercafughe di sensibilità superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato di alta pressione deve essere eseguita con l'impianto funzionante mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con l'impianto spento.

3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito frigorifero, l'impianto o l'apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.

4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto di impianto di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

Requisiti professionali minimi

1. Il personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 200

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)

Libretto d'impianto

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto

Nome: ....
Indirizzo: ....
Telefono: ....
Fax: ....
E-mail: ....
Attività: ....

Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto

Tipo: ....
Località: ....
Tipo di refrigerante: ....
Carica di refrigerante (kg): ....

Estremi del manutentore

Nome e qualifica [1]: ....
Azienda: ....
Partita I.V.A.: ....
Numero di iscrizione elenco professionale [2]: ....

Recupero delle sostanze controllate

☐ Tipologia della sostanza controllata recuperata: ....
☐ Quantità:..
☐ Data del recupero: ....
☐ Tipologia del refrigerante sostitutivo: ....
☐ Quantità del refrigerante sostituito: ....
☐ Data dell'ultimo controllo: ....
☐ Verifica Iniziale
Data verifica iniziale: ....
☐ Verifica Periodica
Data verifica periodica: ....
Tipo e sensibilità del cercafughe: ....
Risultato dei controlli
☐ assenza di fughe
☐ una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:
☐ fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:

Riparazione Fuga: ....
Data della riparazione fuga: ....
Descrizione della riparazione: ....

Data: ....
Firma del Manutentore: ....
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: ....

[1] Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto.

[2] Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)- ».

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2037/2000, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997, è il seguente:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze a svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il regolamento (CE) n. 2037/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo stato di ozono è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee n. L 244 del 29 settembre 2000.

— La legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993.

— La legge 16 giugno 1997, n. 179, recante modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997.

06G0163

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2006, n. **148.**

Modifica dell'articolo 9 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto di dover integrare l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 524 del 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 luglio 2005, n. 3018/05;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 19597 DAGL 10.3.4/34 2005 del 4 ottobre 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, è aggiunto il seguente comma: «In deroga a quanto previsto dal comma precedente, i conii relativi alle monete di serie speciale possono, con provvedimento motivato del Dipartimento del Tesoro, essere deformati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 marzo 2006

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 20 aprile 1978, n. 154, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 6 maggio 1978, reca: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo del comma 1, lettera *c)*, dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), il seguente:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) - b) (omissis);

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comuunitarie».

— L'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), reca: «Istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze».

— Il decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, reca: «Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 (Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 9. — 1. Il magazziniere consegnatario, sulla scorta della relativa richiesta del direttore della sezione Zecca, consegna il materiale creatore richiesto per la lavorazione al competente magazziniere di serra.

2. Le operazioni di allestimento di nuovo materiale creatore di monete, quelle di punzonatura dei conii per monetazione e quelle per la ricostruzione di matrici e punzoni fuori uso sono effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Al termine delle operazioni suddette, il magazziniere responsabile consegna il nuovo materiale creatore o restituisce quello ricevuto al magazziniere consegnatario.

3. I conii punzonati restano affidati ai competenti magazzinieri di serra, che li custodiscono in casseforti.

4. Il passaggio dei conii alla sala stampa monete viene annotato in apposito registro dal responsabile di ciascuna sala stampa.

5. Analoga procedura viene adottata per l'allestimento e la costruzione dei conii per la fabbricazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 del regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, nonché per la costruzione dei conii per la fabbricazione di contrassegni di Stato, di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato.

6. I conii non più idonei all'uso vengono deformati periodicamente alla scadenza di ciascun trimestre; di detta operazione viene redatto apposito processo verbale, firmato anche dal responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo Tesoro.

7. Alla fine di ciascun anno solare vengono egualmente deformati tutti i conii recanti l'indicazione dell'anno medesimo e viene redatto apposito verbale da cui risulti il numero dei conii fabbricati nell'anno, nonché il numero di quelli deformati durante l'anno e di quelli deformati alla fine dell'anno medesimo. Un originale di questo ultimo verbale dev'essere inviato al Dipartimento del Tesoro.

In deroga a quanto previsto al comma precedente i conii relativi alle monete di serie speciale possono, con provvedimento motivato del Dipartimento del Tesoro essere deformati entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.».

06G0164

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2006.

Approvazione della delibera di rideterminazione della dotazione organica del personale, adottata dal Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica nella seduta del 28 aprile 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322/1989, in base al quale le deliberazioni dell'ISTAT di rideterminazione delle dotazioni organiche sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 34, commi 1 e 2, ai cui sensi le pubbliche amministrazioni sono tenute alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa e del limite dei posti in organico alla data del 29 settembre 2002;

Visto la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare l'art. 1, comma 93, ai cui sensi le pubbliche amministrazioni sono tenute alla rideterminazione delle dotazioni organiche apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico, tenuto conto del processo di innovazione tecnologica;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2004 che approva la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 17 luglio 2003 di determinazione della dotazione organica nella consistenza di n. 2900 unità articolate per strutture centrali e regionali;

Vista la nota prot. 2896 del 29 aprile 2005 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Istituto medesimo nella seduta del 28 aprile 2005 che ha approvato la nuova dotazione organica nella consistenza di n. 2734 unità;

Visto il parere del 7 settembre 2005 espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 322/1989, dall'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora denominato Ministero dell'economia e delle finanze, con foglio n. 0116211;

Considerato che sulla proposta di rideterminazione dell'organico l'Istituto ha consultato, in data 23 marzo 2005, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2005, n. 113, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica adottata nella seduta del 28 aprile 2005 con la quale viene rideterminata la dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2734 unità, come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BACCINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 308

ALLEGATO 1

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Dotazione organica complessiva

Profilo	Livello	Dotazione organica
Ricercatore	I	64
	II	146
	III	273
	TOTALE	483
Tecnologo	I	47
	II	101
	III	165
	TOTALE	313
Dirigente amministrativo	II	1
	TOTALE PARZIALE	797
Collaboratore tecnico ente di ricerca	IV	333
	V	829
	VI	369
	TOTALE	1.531
Operatore tecnico	VI	108
	VII	31
	VIII	4
	TOTALE	143
Ausiliario tecnico	VIII	19
	IX	2
	TOTALE	21
	TOTALE PARZIALE	1.695
Funzionario di amministrazione	IV	20
	V	19
	TOTALE	39
Collaboratore di amministrazione	V	28
	VI	17
	VII	26
	TOTALE	71
Operatore di amministrazione	VII	47
	VIII	71
	IX	8
	TOTALE	126
Ausiliario di amministrazione	IX	6
	TOTALE	6
	TOTALE PARZIALE	242
TOTALE COMPLESSIVO		2.734

ALLEGATO 2

Istituto Nazionale di Statistica
Dotazione Organica degli Uffici Regionali

PROFILO	Nuova Dotazione
Ricercatori	50
Tecnologi	39
Funzionario di Amministrazione	1
Collaboratore T.E.R.	232
Collaboratore di Amministrazione	18
Operatore Tecnico	21
Operatore di Amministrazione	13
Ausiliario Tecnico	2
Ausiliario di Amministrazione	4
TOTALE GENERALE	**380**

06A03631

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 febbraio 2006.

Contributo, per l'anno 2006, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 2004 con il quale è stato stabilito, per l'anno 2005, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2006 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 258,23.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A03275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2006.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti undici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Posillipo, con sede in Napoli - costituita in data 2 aprile 1979 - per rogito notaio Claudio Trinchillo - REA 317690 - c.f. 01762290631 - BUSC 8238;

Edil Sud 82, con sede in Giugliano - costituita in data 15 aprile 1982 - per rogito notaio Ferraro Mario - REA 342566 - c.f. mancante - BUSC 9114;

La Corda d'Oro (AREA), con sede in Napoli - costituita in data 9 febbraio 1982 - per rogito notaio Carlo Criscuolo - REA 340864 - c.f. 03686430632 - BUSC 9804;

Parcheggiatori Nolani, con sede in Nola - costituita in data 3 giugno 1982 - per rogito notaio Salvatore Napolitano - REA 343484 - c.f. 03778300630 - BUSC 10064;

Acli Solidarietà, con sede in Napoli - costituita in data 12 gennaio 1983 - per rogito notaio Giuseppe Di Transo - REA 350319 - c.f. 04068820630 - BUSC 10383;

A.M. 31, con sede in Napoli - costituita in data 22 febbraio 1983 - per rogito notaio Italo Pasolini - REA 351223 - c.f. 04172910632 - BUSC 10411;

Holimpia Cinematografia, con sede in Portici - costituita in data 26 settembre 1983 - per rogito notaio Vincenzo Del Genio - REA 354228 - c.f. 04240430639 - BUSC 10564 ;

Edilcars, con sede in Ercolano - costituita in data 29 maggio 1984 - rogito notaio Vincenzo del Genio - REA 360307 - c.f. 04450620630 - BUSC 10919;

Filniprocoop, con sede in Napoli - costituita in data 4 maggio 1984 - rogito notaio Domenico Avondola - REA 360258 - c.f. Mancante - BUSC 10931;

Co.Ge.Ma, con sede in Quarto - costituita in data 9 maggio 1984 - per rogito notaio Angelo Spena - REA 361971 - c.f. 04458220631 - BUSC 10968;

Gabbiano, con sede in Procida - costituita in data 27 aprile 2001 - per rogito notaio Limosani Alfredo - REA 655693 - c.f. 04012531218 - BUSC 15173.

Napoli, 27 febbraio 2006

Il dirigente del servizio: BIONDI

06A03279

DECRETO 28 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «D.I.A. - Distribuzione Ingrosso Alimentari - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1 996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici,

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 28 febbraio 2006, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. D.I.A. - Distribuzione Ingrosso Alimentari - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., con sede in Pisticci, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. D.I.A. - Distribuzione Ingrosso Alimentari - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l., con sede in Pisticci. è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Matera, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale reggente: GURRADO

06A03285

DECRETO 23 marzo 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale presso la sede provinciale INPS di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del comitato provinciale INPS e delle «Speciali commissioni»;

Considerato che il 26 marzo 2006 si concluderà il periodo di validità di quattro anni del comitato provinciale INPS e delle speciali commissioni costituiti con decreto n. 2/2002 del 18 marzo 2002;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 così come novellato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 che prevede come componenti di diritto i direttori *pro tempore* della Direzione provinciale del lavoro, del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Lucca e della sede provinciale INPS;

Formulata sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio, la ripartizione tra i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'INPS, e interpellate in proposito tutte le organizzazioni sindacali interessate;

Rilevata dalle comunicazioni delle stesse organizzazioni sindacali e dai dati in possesso di questo Ufficio, l'effettiva rappresentatività in sede provinciale delle organizzazioni stesse, alla stregua dei parametri oggettivi riconosciuti validi sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa, quale appunto in particolare la consistenza numerica degli iscritti, la partecipazione ad organismi collegiali, il potere effettivo di partecipazione alla contrattazione collettiva, la presenza nei vari settori economici, la partecipazione all'attività conciliativa delle controversie individuali e collettive, la diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

Considerato che l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha predeterminato i settori relativi ai lavoratori autonomi, includendovi i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Considerato che, quanto ai tre posti riservati ai datori di lavoro, uno va attribuito al settore industriale, mentre i rimanenti vanno attribuiti agli altri settori presenti in provincia ed in particolare alle associazioni con preminente carattere datoriale;

Ritenuto che detti due posti vanno attribuiti ai settori commercio e agricoltura, rimanendo escluso l'artigianato che entra nel comitato in rappresentanza del lavoro autonomo, di cui è prevalentemente espressione, svolgendo inoltre un'attività preminentemente diretta alla produzione di beni e servizi come l'attività industriale;

Ritenuto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito provinciale, sono le seguenti, ciascuna secondo un proprio grado di rappresentatività così come risulta dai dati in possesso dell'Ufficio e dagli elementi forniti dalle singole associazioni;

per quanto riguarda i lavoratori:

CGIL, CISL, UIL e UGL;

CIDA relativamente ai dirigenti d'azienda;

per quanto riguarda i datori di lavoro:

nel settore agricoltura l'Unione provinciale agricoltori, la Confederazione nazionale coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

nel settore industriale l'Associazione Industriali della provincia di Lucca;

nel settore commerciale e turistico l'Associazione del commercio e turismo della provincia di Lucca (Confcommercio) e la Confesercenti;

per quanto riguarda i lavoratori autonomi:

nel settore artigianale l'Associazione libera artigiani (Confartigianato) e l'Associazione artigiani (CNA);

nel settore esercenti attività commerciali l'Associazione commercio e turismo (Confcommercio) e la Confesercenti;

nel settore agricolo la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle singole organizzazioni sia per il comitato provinciale INPS che per le speciali commissioni;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale INPS di Lucca ed è così composto:

Componenti di diritto:
1. il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca; 2. il Direttore pro-tempore del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato di Lucca; 3. il Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Lucca;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

BERTOLUCCI Marino	CGIL
GORI Marcello	
PIERONI Ivana	
FRANCHI Umberto	

BADALUCCO Remo	CISL
BARSOTTI Leandro	
CATARSI Ugo	
MASSEI Mauro	

DI CLEMENTE Lino	UIL
RICCI Luana	UGL
NICCOLAI Gisberto	CIDA

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

PIANEZZI Elio	Associazione Industriali
COTURRI Giancarlo	Associazione Commercio e Turismo
BERTI Giovanni	Unione Provinciale Agricoltori

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

BRUNI Moreno	Associazione Commercio e Turismo
DINI Cleto	Associazione Libera Artigiani
BIAGIONI Elena	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

Sono altresì ricostituite le «Speciali commissioni» di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 con la seguente composizione:

Componenti di diritto:

1. il Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lucca;
2. il Direttore pro-tempore del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Provinciale dello Stato di Lucca;
3. il Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Lucca;

COMMISSIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

BIAGIONI Elena	Coldiretti - PRESIDENTE
COSELLI Antonio	Coldiretti
GIORGI Sonia	Coldiretti
CIARDELLA Daniele	CIA
GIANNELLI Luciano Giorgio	CIA

COMMISSIONE SPECIALE ARTIGIANI

DINI Cleto	Confartigianato- PRESIDENTE
FAVILLA Roberto	Confartigianato
BORBOTTI Antonio	Confartigianato
GUALTIERI Arnaldo	CNA
BROGI Oriano	CNA

COMMISSIONE SPECIALE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

BRUNI Moreno	Confcommercio - PRESIDENTE
CHIFENTI Oriano	Confcommercio
GIUNTINI Dante	Confcommercio
BERTOLUCCI Roberto	Confesercenti
GALLETTI Mauro	Confesercenti

Il comitato e le speciali comissioni hanno la durata di quattro anni a decorrere dal 1° aprile 2006. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lucca, 23 marzo 2006

Il direttore provinciale: SARTI

06A03280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2006.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Roero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto direttoriale del 7 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero»;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» ed in particolare gli articoli 2) - base ampelografica - e 8) - confezionamento;

Viste le risultanze della pubblica audizione tenutasi in Canale (Cuneo) in data 15 novembre 2005 a cui hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» ed in particolare degli articoli 2 - base ampelografica - e 8 - caratteristiche al consumo - ed all'approvazione della stessa, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», riconosciuta con decreto direttoriale 7 settembre 2004, sono modificati come nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

2. Per i vigneti già iscritti o in fase di iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita , nella tipologia Rosso, la base ampelografica deve essere adeguata a quella di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, entro 3 anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente Ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Roero» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ANNESSO

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO»

Art. 2.

Base Ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo minimo 95%;

Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitignì a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.

Art. 8.

Confezionamento

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero», ai fini della commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

È vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

06A03283

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Nicolosi Giuseppe, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Nicolosi Giuseppe, cittadino italiano, ha chiesto, il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 23 novembre 1973 a seguito di apposito corso professionale presso la «Accademia de Belleza Mary» della città di Tegucigalpa (Honduras), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Nicolosi Giuseppe, cittadino italiano, nato a Burgio (Agrigento) il 31 gennaio 1943, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

Il direttore generale: GOTI

06A03284

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) metrotranvia per la città di Bologna. (Deliberazione n. 89/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2003, n. 5279, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, ai sensi del citato art. 13 della legge n. 166/2002, sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre i mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, nonché definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191 — che reca precisazioni in merito ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nell'ambito dei sistemi urbani, l'intervento «Bologna metropolitana» con un costo di 877,977 Meuro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane» include il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana di Bologna»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che inserisce l'intervento «Bologna metropolitana» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 30 giugno 2005, n. 310 — integrata con le note 1° luglio 2005, n. 312, 4 luglio 2005, n. 313, e 22 luglio 2005, n. 348 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna», che prevede la variante di tracciato in sede segregata fino alla fermata Ospedale Maggiore, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare, e formulando la richiesta di finanziamento solo per il 1° lotto (Fiera Michelino - Stazione FS);

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, con la denominazione «Bologna metropolitana»;

Considerato che l'intervento è riportato, con un costo di 595 Meuro, nella ricognizione dei progetti in istruttoria di cui all'allegato al DPEF 2006-2009, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005, n. 79, riservandosi però di adottare le proprie definitive determinazioni in relazione — tra l'altro — all'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non è ancora intervenuta;

Considerato che con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), questo Comitato aveva approvato, tra gli altri, l'intervento del comune di Bologna, denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino», del costo di 399.705.000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, era stato assegnato — a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 — un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituiva il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che con delibera 14 febbraio 2002, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2002 - *errata corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 116/2002), questo Comitato aveva preso atto che taluni soggetti titolari di interventi destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti avevano provveduto ad adeguare i propri progetti attenendosi alle direttive di cui alla delibera sopra indicata, mentre il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento anche in termini di costo, aveva ritenuto di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti necessari, aveva quindi deciso di attuare l'intervento secondo un'ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro ed alla quale è assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo;

Considerato che con delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi, individuando in particolare per il suddetto intervento di Bologna, a fronte del citato costo di 171.560.000 euro, un contributo — in termini di volume d'investimenti — di 90.609.264,20 euro, che alla data della delibera stessa corrispondeva ad un limite d'impegno di 8.745.008,66 euro, imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Considerato che con delibera 1º agosto 2003, n. 67, questo Comitato aveva approvato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, il progetto preliminare della linea 1 della «Metro leggero automatico di Bologna» (della quale il suddetto intervento finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000 costituiva un lotto funzionale) per un costo complessivo di 431,829 Meuro, e aveva assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, confermando il contributo di 90,609 Meuro di cui sopra;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004, ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;

Considerato che con delibera 18 marzo 2005, n. 22, questo Comitato ha, tra l'altro, preso atto che con nota 17 novembre 2004, n. 1521(TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva rappresentato una richiesta di rimodulazione del lotto finanziato a carico delle leggi n. 488/1999 e 388/2000, ma ha rinviato ad altra seduta le relative valutazioni, rilevando che il nuovo progetto preliminare elaborato dal comune di Bologna per l'intera linea 1 e da presentare nuovamente per il parziale finanziamento a carico della legge n. 443/2001 prevedeva, oltre alla tratta approvata con delibera n. 2/2002, un'estensione verso ovest e non più verso sud, con realizzazione di un servizio di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, e concludendo che le modifiche apportate alla tratta suddetta costituivano non tanto una rimodulazione quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia, sia in termini di frequenza e capacità di trasporto;

Considerato che questo Comitato con le delibere 27 maggio 2005, n. 64 e n. 70, ha assegnato i fondi precedentemente destinati a Bologna a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma — che alla luce della predetta sentenza n. 233/2004 della Corte costituzionale si sono resi disponibili — per il finanziamento del «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» e del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini fiera-Cattolica, 1º stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»;

Considerato inoltre che questo Comitato con delibera 27 maggio 2005, n. 73, in relazione alla rilevata innovatività del nuovo progetto preliminare dell'intervento di Bologna rispetto all'originario progetto, ha deliberato di revocare il contributo assegnato da ultimo con delibera n. 99/2002 e di destinare detto contributo ad interventi relativi ai comuni di L'Aquila e di Latina;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che la realizzazione della «Metrotranvia per la città di Bologna» permetterà di conseguire, in sinergia con la filovia in corso di realizzazione e con il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), l'obiettivo primario di riequilibrio modale della domanda di trasporto, oggi principalmente orientata all'utilizzo dei mezzi di trasporto su gomma, e di garantire la copertura della domanda di penetrazione nel centro storico della città;

che lo schema previsto di rete dell'offerta di trasporto è strutturato su due linee (linea 1: Fiera Michelino-Ospedale Maggiore-Borgo Panigale; linea 2: direzione Nord-Sud da Corticella con diramazione Est verso San Lazzaro e Sud-Est verso S. Ruffillo) e su un sistema di navetta per il collegamento diretto tra Aeroporto e Stazione FS;

che in funzione della domanda di traffico prevista per la linea 1, delle caratteristiche del tessuto urbano attraversato e del livello di servizio richiesto, è stato individuato come sistema più adeguato quello metrotranviario, che nella tratta centrale e più critica corre interamente in sotterraneo, mentre nelle parti esterne emerge in superficie percorrendo più corsie riservate;

che la linea in esame, da Fiera-Michelino a Normandia, ha uno sviluppo complessivo di circa 11,5 km attraverso 24 fermate;

che in particolare la tratta della predetta linea è articolata in 3 lotti:

lotto 1: Fiera Michelino-Stazione FS, in galleria profonda, con deposito provvisorio in Fiera Michelino e con estensione per 3,3 km in galleria;

lotto 2A: Stazione FS-Ospedale Maggiore-via Emilia fino a Borgo Panigale, con estesa di 3,6 km dei quali 2,5 km in galleria e 0,7 km in superficie con variante in sede segregata e attestazione all'Ospedale Maggiore;

lotto 2B: Ospedale Maggiore-Normandia estesa di 4,8 km;

che, con nota del 10 novembre 2004, n. P.I.380/04 il comune di Bologna, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare della «Metrotranvia di Bologna» che adotta una tecnologia e un tracciato differente rispetto al precedente progetto «Metro leggero automatico di Bologna» di cui alla delibera n. 67/2003;

che con successive note 24 novembre 2004, n. P.I.388/04, e 30 novembre 2004, n. P.I.401/04, lo stesso Comune ha trasmesso al predetto Ministero alcuni elaborati sostitutivi della documentazione precedentemente inviata nonché lo studio di impatto ambientale;

che su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Bologna, con nota del 23 febbraio 2005, n. P.I.430/05, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa nonché la scheda di progetto unificata e lo schema di piano economico-finanziario;

che il Ministero delle attività produttive, con nota del 7 febbraio 2005, n. 953651, ha trasmesso il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

che la provincia di Bologna con delibera 15 febbraio 2005, n. 41, ha formulato parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla valutazione di compatibilità ambientale del progetto in esame e all'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

che la regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta 16 febbraio 2005, n. 341, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sotto il profilo della localizzazione del progetto e ha preso atto delle valutazioni espresse, sotto il profilo ambientale, della predetta Amministrazione provinciale;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, con nota del 7 aprile 2005, n. 3354, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che parere favorevole, con prescrizioni in linea tecnica ed economica, ha espresso la Commissione interministeriale per le metropolitane di cui alla legge n. 1042/69 con voto n. 317/L.O., nella seduta del 15 giugno 2005, in particolare sottolineando — sulla scorta della relazione predisposta dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — la necessità di realizzare l'intero tracciato della linea in sede totalmente riservata, adeguando pertanto la tratta a raso sino alla stazione di Ospedale Maggiore;

che conseguentemente, al fine di omogeneizzare il livello di esercizio della tratta Porta Saffi-Ospedale Maggiore, inizialmente prevista in superficie, con la restante tratta in galleria tra Porta Saffi e Fiera Michelino, è stata predisposta una variante intesa a garantire alla linea 1, tra le fermate Fiera Michelino e Ospedale Maggiore, una sede totalmente segregata, eliminando ogni interferenza con la viabilità esistente;

che, per quanto concerne gli Enti gestori delle interferenze, hanno fornito riscontro al comune di Bologna:

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), con nota dell'8 aprile 2005, n. 919, ha espresso parere favorevole di massima con prescrizioni salvo che per la soluzione proposta in via principale per la nuova stazione del Metro;

il Consorzio di Bonifica Reno-Palata, con nota del 15 dicembre 2004, n. 7517, ha espresso parere favorevole, con riserva di esprimersi in sede di progetto definitivo/esecutivo sulla risoluzione di dettaglio dell'interferenza della linea con il canale di propria competenza;

l'ENEL, con nota del 7 marzo 2005, n. 012972, ha espresso parere favorevole riservandosi di approfondire in sede di progettazione definitiva lo studio dei sottoservizi;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, evidenziando quali osservazioni avanzate in sede istruttoria vengono accolte in linea di principio e debbano quindi essere approfondite successivamente;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è il comune di Bologna;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'affidamento generale a contraente generale;

che i tempi complessivi per l'ultimazione dell'opera, inclusi quelli per la redazione delle ulteriori progettazioni e per la gara, nonché quelli per la messa in esercizio, sono stimati in 59 mesi, di cui 45 per la fase di realizzazione;

che il CUP del progetto è F71L05000010001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il progetto originario presentava un costo di 510.248.550 euro circa, al netto dell'IVA, ed un costo — al lordo dell'imposta — di 559.863.090,80 euro;

che la variante in sede segregata comporta un costo aggiuntivo di 27.838.743,38 euro;

che il costo complessivo del progetto è pari quindi a 587.701.834,18 euro, così articolato:

opere civili	239.603.182,00 euro
impiantistica di sistema	131.422.986,00 euro
opere e forniture (tra cui rotabili per 60 Meuro)	89.508.740,00 euro
-pere attuazione piani di sicurezza	7.372.000,00 euro
somme a disposizione (per espropri, spese tecniche e ingegneristiche, imprevisti, etc.)	67.767.063,25 euro
IVA	52.027.862,93 euro

che il costo di un primo lotto funzionale (Fiera Michelino-Stazione FS) è pari a 185.470.756,10 euro;

che la copertura finanziaria del predetto lotto è così ripartita:

regione Emilia-Romagna	516.457 euro
comune di Bologna	86.295.620 euro
fondi RFI	8.048.679 euro
TOTALE . . .	94.860.756 euro

che il comune di Bologna, con lettera del 30 giugno 2005, ha fatto presente che la realizzazione dell'opera avverrà tramite soggetto attuatore terzo — in corso di individuazione — a cui attribuirà le contribuzioni pubbliche e si è impegnato a garantire a detto soggetto un contributo pari al 30% del costo complessivo dell'opera, comprensivo del citato importo di 86,296 Meuro;

che il contributo di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone l'assegnazione a carico delle risorse della legge n. 166/2002, quantificabile puntualmente nell'importo di 90.610.000,10 euro, vale a completare il finanziamento del predetto lotto;

che l'analisi costi-benefici è stata condotta sul valore originario dell'intervento al netto dell'IVA ed evidenzia un valore attuale netto economico pari a 1.133,518 Meuro e un tasso di rendimento interno economico del 15,8%;

2. delle considerazioni sui profili finanziari svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare:

che l'Unità tecnica-Finanza di progetto, istituita presso detto Ministero, esaminata una versione di piano economico riferita al costo originario netto del progetto presentato dal comune di Bologna, nel parere datato 6 giugno 2005 ritiene che, rispetto alle effettive capacità di reddito derivanti dalla gestione della metropolitana, il contributo richiesto a questo Comitato, a valere sulla «legge obiettivo», risulti elevato e che il progetto consenta il coinvolgimento di capitali privati attraverso l'erogazione di finanziamento bancario, garantito da una capienza del cash flow, consentendo così la riduzione della contribuzione statale;

che il Ministero istruttore ritiene le considerazioni della citata Unità superate dalla redazione di un nuovo piano economico-finanziario in cui, quale contributo a fondo perduto richiesto, viene indicato solo quello a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

che il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del predetto Dicastero, che si è anch'esso pronunciato sulla citata versione originaria del piano economico-finanziario e che evidenzia le conseguenti discordanze con i dati della relazione istruttoria, nel parere reso il 26 luglio 2005, del pari rileva che l'iniziativa presenta un'elevata redditività del capitale investito, osservando come, in prima approssimazione, il livello della tariffa media risulti contenuto e suggerendo comunque — in relazione alla complessità dell'opera, alla rilevante redditività potenziale e alla dipendenza di quest'ultima dalle ipotesi di sviluppo della domanda — di subordinare l'approvazione del connesso schema di finanziamento pubblico alla redazione del piano economico-finanziario analitico;

3. degli sviluppi successivi ed in particolare:

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in seduta propone l'assegnazione a carico delle predette risorse di 3.125.000 euro per la progettazione definitiva dell'opera;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'odierna seduta precisa che provvederà a completare la copertura finanziaria del primo lotto a valere sui fondi propri;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare della «Metrotranvia per la città di Bologna» nella versione che include la «variante di tracciato in sede segregata» fino alla fermata Ospedale Maggiore.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 587.701.834,18 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto approvato con la presente delibera, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della delibera stessa, e debbono essere sviluppate in sede di progettazione definitiva.

2. *Assegnazione contributo.*

Al primo lotto dell'intervento «Metrotranvia per la città di Bologna» è assegnato un contributo, in termini di volume di investimento, di 3.125.000 euro: l'onere relativo è imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004, e la quota annua non potrà comunque superare 268.000 euro.

3. *Ulteriori fasi della progettazione.*

3.1. Il progetto definitivo dovrà riportare il quadro economico aggiornato che tenga conto anche delle valutazioni sui profili economico-finanziari e delle considerazioni di ordine tecnico formulate dalla predetta Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969: da detto quadro dovrà essere espunta l'IVA se il soggetto che il comune avrà nel frattempo individuato per la realizzazione dell'opera e che intenda proporre quale soggetto aggiudicatore in propria vece, fruisce dei rimborsi IVA.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere, a corredo del progetto definitivo, versione aggiornata del piano economico-finanziario e analitico, nonché della scheda prevista dalla delibera n. 63/2003, che riporti nel dettaglio la copertura finanziaria disponibile.

3.3. In fase di approvazione del progetto definitivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a precisare i capitoli dello stato di previsione della spesa cui imputare, nell'ambito del contributo massimo come sopra richiesto, il differenziale tra il costo aggiornato del primo lotto dell'intervento e le disponibilità di cui alla «presa d'atto».

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento approvato con la presente delibera.

4.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni di cui al punto 1.3.

4.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

4.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1.1. *Prescrizioni di carattere tecnico:*

1) il progetto definitivo dovrà sviluppare la soluzione definita «Variante in sede segregata» e dovrà ricercare soluzioni che eliminino le interferenze con la viabilità esistente anche nella tratta Ospedale Maggiore-Normandia. Inoltre al fine di garantire elevata frequenza, regolarità e sicurezza operativa si prescrive l'esercizio automatico con sistema ATO;

2) verificare, nel caso di diversificazione di frequenza del servizio, il numero di binari necessari per non penalizzare le frequenze della tratta con servizio metropolitano nel caso che ritardi o blocchi della tratta periferica tranviaria inibiscano l'adduzione dei convogli provenienti dalla stessa;

3) studiare una ottimizzazione di servizi tra la linea in argomento e la costruendo filovia affinché, con opportuni adeguamenti, le due infrastrutture permettano una integrazione fra i servizi offerti;

4) approfondire lo studio di una configurazione a rete del sistema di trasporto in questione per individuare le soluzioni più idonee delle stazioni da realizzarsi in prima fase, predisponendole per gli sviluppi futuri; ad esempio appare indispensabile individuare la stazione da cui realizzare il futuro servizio per l'aeroporto; a tal fine il comune dovrà effettuare un confronto tra più ipotesi di bivio o prolungamento del tracciato base, teso a valorizzare non solamente il tracciato stesso, ma anche ad individuare un percorso atto ad intercettare il più possibile gli insediamenti di cintura;

5) studiare per la stazione di Piazza Maggiore una predisposizione per non precludere un possibile bivio con diramazione a sud o est;

6) studiare la possibilità di adottare un raggio di curvatura maggiore, rispetto a quello previsto di 170 m, per la tratta di linea che collega la stazione piazza Maggiore con la stazione Bassi, in relazione alle tecnologie di scavo;

7) studiare l'interscambio pubblico-privato in considerazione delle potenzialità dei Park & Ride collegate alla realizzazione della metrotranvia;

8) dettagliare, per interventi viabilistici previsti il grado di interrelazione con il sistema metrotranviario e gli impatti ambientali, in particolare quelli geologici, idrologici ed idraulici anche relativamente alla realizzazione del nuovo ponte sul fiume Reno e al nuovo tratto in galleria zona Prati di Caparra;

9) le voci «opere viabilistiche connesse» e «opere di mitigazione a verde», dopo una verifica tecnica della loro intersezione con la metrotranvia, dovranno essere adeguatamente dettagliate;

10) definire un programma di indagini geognostiche per verificare le possibilità di detensionamento dei terreni e le più opportune metodologie di scavo;

11) approfondire l'analisi dei sottoservizi interessati e definire, d'accordo con il gestore, le tecniche di spostamento;

12) studiare le soluzioni migliori per risolvere le interferenze con il fiume Reno, il torrente Ravone, il canale Aposa-Moline ed il canale Reno, anche sulla base delle indicazioni fornite dal servizio tecnico bacino Reno della regione Emilia-Romagna e del consorzio di bonifica Reno-Palato;

13) studiare la stazione del metro in area stazione FS definendo:

modalità esecutiva degli scavi e progettazione delle opere a sostegno e protezione dei fabbricati RFI e ponte Matteotti;

percorsi e flussi dei viaggiatori e interrelazioni con la città e la stazione ferroviaria;

opere fuori terra;

regime convenzionato di uso promiscuo di infrastrutture e stazione, tenendo conto degli accordi presi con RFI;

14) data la presenza di tratte in galleria e stazioni interrate, verificare il rispetto del decreto ministeriale 11 gennaio 1988.

1.2. *Prescrizioni di carattere economico:*

15) verificare, con un'analisi di mercato, il costo del materiale rotabile.

1.3. *Prescrizioni di carattere ambientale:*

16) prevedere monitoraggi acustici sui ricettori sensibili maggiormente esposti nella fase di cantiere durante le lavorazioni più onerose dal punto di vista acustico;

17) effettuare uno studio del livello di disturbo indotto dalle vibrazioni in fase di costruzione e di esercizio, prevedendo in particolare, qualora necessario, gli adeguati interventi di mitigazione sulla sorgente delle vibrazioni;

18) definire i collegamenti alla rete elettrica Mt cittadina e richiedere i pareri previsti dagli articoli 111 e 120, regio decreto n. 1775/1933, nonché le valutazioni tecniche dell'ARPA relative all'impianto Mt espresse ai sensi dell'art. 4, legge n. 10/1993;

19) studiare le soluzioni realizzative e/o progettuali che possano evitare o limitare l'impatto sulla situazione di criticità rappresentata dalla fermata 8 Agosto, che prevede nella fase di cantiere l'occupazione di una porzione di verde pubblico che costituisce un elemento urbano organizzato a piazza che verrà permanentemente modificato;

20) verificare, sulla base della nuova campagna geognostica, l'ipotesi di intersezione di paleoalvei dell'Aposa ad una profondità di circa 20 m tra la fermata piazza Maggiore e la camera di ventilazione della fermata Ugo Bassi. Per valutare l'entità delle interferenze e definire le condizioni di messa in sicurezza dello scavo e le modalità di impermeabilizzazione del fondo, e anche per evitare l'impiego di tecniche molto inquinanti e costose, dovranno essere individuati i parametri idrogeologici dei terreni tramite prove di pompaggio, in particolare per le zone di cantiere a cielo aperto;

21) per i centri di pericolo potenziali già individuati nel SIA e per quelle aree con pericolosità elevata che risulteranno con ulteriori approfondimenti occorrerà attuare le procedure ai sensi del decreto ministeriale n. 471199 per le caratterizzazioni ed eventuali bonifiche prima dei lavori;

22) visti gli ingenti volumi di materiali scavati (840.000 mc), ai fini di una corretta valutazione delle ricadute ambientali e trasportistiche, è necessario definire i siti di stoccaggio provvisorio e definitivo ditali terreni, in buona parte addittivati per lo scavo. Si ritiene quindi necessario studiare soluzioni sfruttando, per quanto possibile, le aree disponibili già scavate, analizzando nel dettaglio il notevole traffico indotto per il trasporto a smaltimento. Dovrà essere fatta una valutazione con il coinvolgimento di comune, ARPA e provincia per l'individuazione dei siti più idonei, per il monitoraggio dei materiali conferiti e per la salvaguardia della acque sotterranee;

23) definire una accurata gestione delle varie fasi di scavo e conferimento, che dovrà tenere conto del cronoprogramma dei lavori e dei percorsi necessari per il trasporto a smaltimento;

24) studiare i possibili effetti cumulativi e le conseguenti ricadute ambientali sull'impatto idrogeologico della linea sotterranea della ferrovia ad alta velocità, delle fondazioni profonde degli edifici della zona, dei parcheggi interrati multipiano con diaframmi fino a quote superiori ai 25 m;

25) studiare una proposta metodologica di ravvenamento della falda superficiale, quale compensazione per gli abbassamenti del livello freatico, presentando, nel progetto definitivo, uno studio contestualizzato;

26) predisporre un sistema di monitoraggio, piezometrico e qualitativo, lungo l'intero percorso in galleria, eventualmente utilizzando piezometri disponibili, già in opera, se necessario integrati con nuovi. Il monitoraggio dovrà essere attivato *ante-operam* e mantenuto per le fasi di cantiere ed esercizio, in base ad un programma dettagliato che dovrà essere predisposto tramite un accordo con gli enti pubblici competenti (comune, ARPA, provincia);

27) estendere l'intervento di mitigazione alle aree residuali site tra il deposito ed il raccordo della tangenziale con viale Europa, l'intervento stesso dovrà essere reso compatibile con l'area destinata a deposito;

28) individuare le fasce di rispetto come richiesto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Per l'applicazione delle necessarie misure di salvaguardia, si consideri una fascia di rispetto di ml 7,50 per lato, per la prevista viabilità di supporto alla via Emilia;

29) predisporre uno studio archeologico per le aree in cui sussistono chiare indicazioni di preesistenze archeologiche, già indicate nei protocolli d'intesa del 20 dicembre 2000 e 29 novembre 2002, tra la soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna ed il comune di Bologna. Devono essere effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche secondo le esigenze e le modalità da concordare con la soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate;

30) avviare il procedimento di verifica formale delle opere che interessano piazze, vie e strade di interesse artistico o storico;

31) tutti i manufatti fuori terra quali le pensiline, balaustre, insegne, ecc. devono essere oggetto di elaborati specifici per essere sottoposti ad autorizzazione. Si ritiene preferibile che le uscite delle stazioni poste all'interno del centro storico non vengano dotate di coperture;

32) le opere fuori terra relative al sottopasso dovranno trovare un organico inserimento nel più complessivo specifico tema progettuale relativo al riassetto ed alla riqualificazione della piazza;

33) fermata 8 Agosto: i corpi scala di uscita andranno opportunamente arretrati in modo da non oltrepassare l'allineamento del muro di fondo del portico;

34) fermata piazza Maggiore: andrà trovata una diversa collocazione per la scala di uscita attualmente posizionata al centro della via Dal Monte;

35) viabilità di supporto alla via Flaminia: il ponte sul fiume Reno per il collegamento di via del Triunvirato andrà realizzato con andamento parallelo ai ponti ferroviari recentemente realizzati per A.V., ed il progetto dovrà accordarsi a questi ultimi nei caratteri estetici e formali.

06A03630

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2312
Yen	144,81
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,550
Corona danese	7,4631
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,70055
Fiorino ungherese	268,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9716
Corona svedese	9,3220
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,480
Franco svizzero	1,5793
Corona islandese	89,53
Corona norvegese	7,8920
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3280
Nuovo leu romeno	3,5162
Rublo russo	33,8580
Nuova lira turca	1,6489
Dollaro australiano	1,6799
Dollaro canadese	1,4225
Yuan cinese	9,8617
Dollaro di Hong Kong	9,5529
Rupia indonesiana	11086,96
Won sudcoreano	1172,10
Ringgit malese	4,5148
Dollaro neozelandese	1,9998
Peso filippino	62,902
Dollaro di Singapore	1,9746
Baht tailandese	46,976
Rand sudafricano	7,4308

Cambi del giorno 7 aprile 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2179
Yen	143,57
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,510
Corona danese	7,4633
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69645
Fiorino ungherese	267,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9620
Corona svedese	9,3415
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,410
Franco svizzero	1,5757
Corona islandese	88,45
Corona norvegese	7,8760
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3290
Nuovo leu romeno	3,5090
Rublo russo	33,6540
Nuova lira turca	1,6260
Dollaro australiano	1,6653
Dollaro canadese	1,3975
Yuan cinese	9,7590
Dollaro di Hong Kong	9,4469
Rupia indonesiana	10948,92
Won sudcoreano	1160,66
Ringgit malese	4,4673
Dollaro neozelandese	1,9828
Peso filippino	62,253
Dollaro di Singapore	1,9550
Baht tailandese	46,436
Rand sudafricano	7,3966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03771-06A03772

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38150 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001, per il periodo dall'8 novembre 2005 al 7 maggio 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dall'8 novembre 2005 al 7 maggio 2006 della FF Media S.r.l., con sede in Bolzano - Bozen, unità di Bolzano - Bozen.

Con decreto n. 38151 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º novembre 2005 al 30 aprile 2006 della Tipre S.r.l., con sede in Varese, unità di Varese.

Con decreto n. 38152 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001, per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 31 marzo 2006 della Società cooperativa 19 luglio società cooperativa, con sede in Taranto, unità di San Giorgio Ionico (Taranto).

06A03507

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38153 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38154 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Uni.Com S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 dicembre 2007.

Con decreto n. 38155 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Madilux S.r.l., con sede in Cassolnovo (Pavia), unità di Cassolnovo (Pavia), per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 38156 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tamic S.r.l., con sede in Torino, unità di Valperga (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38157 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Metro giorno e notte S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 38158 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della I.V.R.I. S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38159 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sorgenti Monte Bianco terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 38160 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Spineta S.p.a., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Pontecagnano Faiano (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38161 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Meditel S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2008.

Con decreto n. 38162 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Daina confezioni S.r.l., con sede in Mira (Venezia), unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38163 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ages S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Asti, Grugliasco (Torino) e Santena (Torino), per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1° novembre 2007.

Con decreto n. 38164 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Puegnago sul Garda (Brescia) e San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 1° agosto 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 38165 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ineos Vinyls Italia S.p.a., con sede in Venezia, unità di Ravenna, per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 38166 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38167 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rodriguez cantieri navali S.p.a., con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 38168 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Vibac S.p.a., con sede in Ticineto (Alessandria), unità di L'Aquila, per il periodo dal 29 agosto 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 38169 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Carovana società cooperativa multiservizi società cooperativa a responsabilità, con sede in Verona, unità di Verona, per il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 luglio 2006.

Con decreto n. 38170 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi società consortile a responsabilità, con sede in Palermo, unità di Messina, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38171 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ITCA Tools S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 38172 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Pierrel S.p.a., con sede in Milano, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 38173 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bruno in liquidazione S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38174 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Tessitura di Rovereto tecnologie tessili S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento) e Scurelle (Trento), per il periodo dal 29 giugno 2005 al 28 giugno 2007.

Con decreto n. 38175 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pupil S.r.l., con sede in Montone (Perugia), unità di Montone (Perugia), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38176 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pedrini P.P.L. S.p.a., con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio (Brescia) e Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38177 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine meccaniche Molina e Bianchi S.p.a., con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38178 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Isolex S.p.a., con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 16 novembre 2005 al 15 novembre 2006.

Con decreto n. 38179 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della IPM Group S.p.a., con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2005 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 38180 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Genova, per il periodo dal 4 novembre 2005 al 3 novembre 2006.

Con decreto n. 38181 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CSC Italia S.r.l., con sede in Assago (Milano), unità di Assago (Milano), Padova, Ravenna, Roma, San Giorgio di Piano (Bologna), Torino e Torri di Quartesolo (Vicenza), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38182 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Leone Galli S.r.l., con sede in Chiari (Brescia), unità di Chiari, per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38183 del 15 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

06A03508

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38187 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina, con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38188 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Uni.Com S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 giugno 2006.

Con decreto n. 38189 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Madilux S.r.l., con sede in Cassolnovo (Pavia), unità di Cassolnovo, per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 30 ottobre 2006.

Con decreto n. 38190 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tamic S.r.l., con sede in Torino, unità di Valperga (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38191 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Metro Giorno e Notte S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 38192 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.V.R.I. S.r.l., con sede in Salerno, unità di Salerno, per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38193 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a., con sede in Morgex (Aosta), unità di Contursi Terme (Salerno), per il periodo dal 1º settembre 2004 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 38194 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Spineta S.p.a., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Pontecagnano Faiano e Salerno, per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38195 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Meditel S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia, per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 luglio 2006.

Con decreto n. 38196 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Daina Confezioni S.r.l., con sede in Mira (Venezia), unità di Mira, via Fornace, e Mira, via Gramsci, per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38197 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ages S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Asti, Grugliasco (Torino) e Santena, per il periodo dal 2 novembre 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 38198 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rejna S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Puegnago sul Garda (Brescia) e San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 38199 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ineos Vinyls Italia S.p.a., con sede in Venezia, unità di Ravenna, per il periodo dal 15 dicembre 2005 al 14 dicembre 2006.

Con decreto n. 38200 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38201 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rodriguez Cantieri Navali S.p.a., con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 29 agosto 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 38202 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Vibac S.p.a., con sede in Ticineto (Alessandria), unità di L'Aquila, per il periodo dal 29 agosto 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 38203 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Carovana Società cooperativa multiservizi - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Verona, unità di Verona, per il periodo dal 1º agosto 2005 al 30 luglio 2006.

Con decreto n. 38204 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi - Società consortile a responsabilità, con sede in Palermo, unità di Messina, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38205 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ITCA Tools S.p.a., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 38206 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Pierrel S.p.a., con sede in Milano, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 38207 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bruno S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana, per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38208 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Tessitura di Rovereto Tecnologie Tessili S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto, per il periodo dal 29 giugno 2005 al 30 settembre 2005, e unità di Scurelle (Trento), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 28 giugno 2006.

Con decreto n. 38209 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pupil S.r.l., con sede in Montone (Perugia), unità di Montone (Perugia), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38210 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pedrini P.P.L. S.p.a., con sede in Concesio (Brescia), unità di Concesio e Rodengo-Saiano (Brescia), per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38211 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Meccaniche Molina e Bianchi S.p.a., con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano, per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38212 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Isolex S.p.a., con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres, per il periodo dal 16 novembre 2005 al 15 novembre 2006.

Con decreto n. 38213 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della IPM Group S.p.a., con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 25 novembre 2005 al 24 novembre 2006.

Con decreto n. 38214 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Genova, per il periodo dal 4 novembre 2005 al 3 novembre 2006.

Con decreto n. 38215 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CSC Italia S.r.l., con sede in Assago (Milano), unità di Assago, Padova, Ravenna, Roma, San Giorgio di Piano (Bologna), Torino e Torri di Quartesoloo (Vicenza), per il periodo dal 12 dicembre 2005 all'11 dicembre 2006.

Con decreto n. 38216 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzificio Leone Galli S.r.l., con sede in Chiari (Brescia), unità di Chiari, per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

Con decreto n. 38217 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2005 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38218 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della De Agostini Diffusione del Libro S.p.a., con sede in Novara, unità di Roma, per il periodo dal 3 maggio 2005 al 2 novembre 2006.

Con decreto n. 38219 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Satim S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 21 marzo 2006.

Con decreto n. 38220 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della STEC - Società Tipografico Editrice Capitolina S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 38221 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sidergarda Mollificio Bresciano dal 1º agosto 2005 Vedi Rejna S.r.l., con sede in San Felice del Benaco (Brescia), unità di Raffa (Brescia, San Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 12 luglio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 38226 del 15 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Margis di Salacone Luigina & C. - Società in accomandita semplice, con sede in Druento (Torino), unità di Druento, per il periodo dal 19 ottobre 2005 al 18 ottobre 2006.

Con decreto n. 38227 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli e Manovalanza - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Acireale (Catania), unità di di Catania e Messina, per il periodo dall'8 aprile 2005 al 7 aprile 2006.

Con decreto n. 38228 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della First Italia S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno, per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38229 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Liontex S.p.a., con sede in Milano, unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 27 gennaio 2007.

Con decreto n. 38230 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in Piacenza, unità di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Santa Maria La Bruna (Napoli), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38231 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ser.Fe.R. c/o F.S. S.r.l., con sede in Viterbo, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38232 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Conceria U. Russo S.p.a., con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano, per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38233 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bossi S.p.a., con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri, per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38234 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della G. Tripodi S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Vibo Valentia e Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38235 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana fra Portabagagli - Società consortile a responsabilità, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 6 novembre 2005 al 5 novembre 2006.

Con decreto n. 38236 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Lanerossi Filati S.r.l., con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di Piovene Rocchette (Vicenza), per il periodo dal 2 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38237 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Giplam S.r.l., con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 38238 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Portabagagli Produzione Lavoro - Società cooperativa a responsabilità con sede in Livorno, unità di Pisa, per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38239 del 16 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Saturno Casa S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 14 novembre 2005 al 13 novembre 2006.

06A03512

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38223 del 15 marzo 2006 è annullato il decreto direttoriale del 17 maggio 2005, n. 36143, della Pierrel Farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, unità di Capua (Caserta), limitatamente al periodo dal 1º dicembre 2005 al 23 gennaio 2006.

06A03511

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38222 del 15 marzo 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 37476 del 2 dicembre 2005 limitatamente al periodo dal 28 ottobre 2005 al 26 giugno 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Smeraldo S.p.a., con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello, per il periodo dal 28 ottobre 2005 al 27 ottobre 2006.

06A03510

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38184 del 15 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 29 settembre 2004, n. 34793, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l., limitatamente al periodo dal 1º agosto 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 38185 del 15 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, n. 37454, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Smeraldo S.p.a., con sede in Cerreto Castello (Biella), unità di Cerreto Castello, limitatamente al periodo dal 28 ottobre 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 38186 del 15 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 17 maggio 2005, n. 36115, di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pierrel Farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, unità di Capua (Caserta), limitatamente al periodo dal 1º dicembre 2005 al 23 gennaio 2006.

06A03509

Approvazione di modifiche statutarie della fondazione Enasarco

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizioni, le modifiche statutarie adottate dal consiglio di amministrazione della fondazione Enasarco in data 14 settembre 2005, di cui al rogito del dott. Antonio Ioli, notaio in Roma (rep. n. 23388, racc. n. 8080).

06A03537

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 16 marzo 2006, ha nominato il dott. Marco Lori commissario liquidatore ed i signori prof. Bruno Inzitari, dott.ssa Stefania Chiaruttini e prof. avv. Alberto Urbani componenti il comitato di sorveglianza della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 marzo 2006.

06A03559

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 17 marzo 2006, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Milano - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2006 ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il prof. avv. Bruno Inzitari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

06A03560

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, avendo cessato l'attività di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

DENOMINAZIONE	SEDE	N° MARCHIO
STEFANINI UGO	C.SO REGINA MARGHERITA N. 84 10100 TORINO	416 TO
D'ADDENZIO SAVINO	VIA NICOLA PORPORA N. 53/A 10100 TORINO	322 TO
LABORATORIO FIGURELLI DI FIGURELLI ROBERTO	VICOLO SAN MARTINO 18 RIVALTA DI TORINO	563 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopradistinti marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

06A03278

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 134 del 9 marzo 2006.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
175VR	CANESTRARI SISTO	VR VIA XX SETTEMBRE, 90

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 108 del 27 febbraio 2006.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
136VR	CASTELLARIN EMILIO	VR VICOLO S. SALVATORE VECCHIO, 6/C
146VR	CECCO DANILO	VR VICOLO S. GIOVANNI IN FORO, 3
150VR	FIPA SRL	VR VIA A. DIAZ, 10
185VR	STUDIO D'ARTI APPLICATE DI GIORGIO BRUNELLI	VR VIA TAZZOLI, 6
214VR	ZANETTI ATTILIO	TORRI DEL BENACO VR VIA ROSSINI, 10
238VR	FIDESSER MORENO	VR CORTE S. GIOVANNI IN FORO, 5/A
265VR	BORSARI SRL	RONCOLEVA' DI TREVENZUOLO VR VIA CANOVA
266VR	SEVEN SERVICE SAS DI ANTONIAZZI ATTILIO E C.	CAVALCASDELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA VR VIA DEL LAVORO, 67/B

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n 108 del 27 febbraio 2006.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
150VR	FIPA SRL	VERONA	7

06A03276-06A03277

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. aR.M.971/D105 del 19 dicembre 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 92, prima colonna, dove è scritto: «polvere 20 bustine 2 g - *007601054* polvere 30 bustine 2 g - *007601066*», leggasi: «polvere 20 bustine 2 g - *008601054* polvere 30 bustine 2 g - *008601066*».

06A03615

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-085) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.